



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
**Direzione Generale delle relazioni industriali  
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno **22 Gennaio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **ENERGY RETAIL SRL**, per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 della legge 223/1991.

Sono presenti:

- per ENERGY RETAIL SRL: Fabrizio Zini, Andrea Zini e Carlo Piccinini;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Sandro Pagaria e Luca De Zolt;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Mario Piovesan;
- per la UILTUCS UIL Naz.le: Ivana Veronese ;

**PREMESSO CHE**

- **ENERGY RETAIL SRL** (d'ora in poi Società) con sede legale a Reggio Emilia, come sopra rappresentata, dichiara di essere inquadrata ai fini Inps nel settore Terziario e di operare nel campo del "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti", e dichiara altresì di aver occupato, dal 1 Settembre 2013, data della sua costituzione, una media di dipendenti non superiore a 50, ai quali applica il CCNL del Commercio, personale distribuito fra n.10 unità produttive dislocate nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte;
- con raccomandata del 30.10.2013 (Prot. 32/0024894/MA003.A001 del 26.11.2013) la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991, dichiarando un esubero di personale pari a n. 9 dipendenti variamente dislocati più unità operative, in presenza, a tale data, dei requisiti per l'accesso agli ammortizzatori a regime.
- Nell'ambito della cd. fase sindacale della procedura di cui sopra, le Parti Sociali coinvolte hanno sottoscritto un Verbale di mancato accordo in data 04.12.2013; ragion per cui la Società con Racc A/R del 17.12.2013 (Prot. n. 32/0000781/MA003.A001 del 14.01.2014) ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 15.01.2014 (Prot. n. 32/0000939/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della pendente procedura di licenziamento collettivo, già espone nella comunicazione di apertura della procedura, risalenti alla difficile situazione congiunturale e di mercato che ha determinato un sensibile calo, sia a livello di quantità di prodotto venduto, sia di margine operativo. A fronte di tale scenario la Società si

3. La Società anticiperà l'integrazione salariale alle normali scadenze di paga;
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

#### **B.MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.**

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di **9 unità lavorative** – compatibilmente ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società - la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento e con un incentivo all'esodo che verrà concordato dalle Parti in separate intese. Pertanto le Parti concordano ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni previsto per i licenziamenti ovvero fino al 31.03.2014.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 e la procedura di licenziamento collettivo di cui agli art. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.**

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

vede costretta ad attuare un progetto di riorganizzazione e di razionalizzazione dei depositi in essere, che ha portato alla decisione di sospendere le attività operative nelle due unità di Milano, di ridurre l'organico con funzioni commerciali a Biella, di ridurre di n. 1 unità gli autisti e di cessare l'attività logistica a Piacenza.

- in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. preso atto delle dichiarazioni societarie hanno concordato con la Società di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati, nei modi e nelle forme che verranno di seguito indicate.

### CONSIDERATA

**La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64** dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

### VISTO

L'Art. 1 co. 183 della Legge n. 147 del 28 Dicembre 2013 *"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (**Legge di stabilità 2014**)

### IN VISTA

dell'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, **previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85** e della sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

### TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

#### A. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 23.01.2014 e sino al 31.03.14, con riguardo ad un numero massimo di **13 lavoratori**, come di seguito specificato:
  - n. **1 unità lavorativa**, occupata presso la sede di Piacenza, sarà collocata in Cassa a zero ore senza rotazione a fronte della cessazione dell'attività logistica in tale sede;
  - n. **6 unità lavorative**, occupate presso le sedi di Milano, saranno collocate in Cassa a zero ore senza rotazione a fronte della sospensione dell'attività lavorativa in tali sedi;
  - n. **2 unità lavorative**, occupata presso la sede di Biella, saranno collocate in Cassa con riduzione oraria media del 50%, che potrà raggiungere picchi del 100%, sempre nel rispetto della media, e ruoteranno fra loro compatibilmente con le esigenze tecnico produttive della Società;
  - n. **4 unità lavorative**, occupate presso la sede di Torino, saranno collocate in Cassa con riduzione oraria media del 25%, che potrà raggiungere picchi del 100%, sempre nel rispetto della media, e ruoteranno fra loro compatibilmente con le esigenze tecnico produttive della Società;
2. Come piano di gestione degli esuberanti, la Società dichiara di avere trattative avanzate in corso con due Società che si occupano di trasporti per ricollocare parte del personale in esubero e di prevedere l'accesso all'attuale procedura di mobilità, quale strumento di ricollocazione, nei tempi e secondo le modalità di cui al punto B del presente accordo;